

Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)

Modifica del 7 marzo 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sul rilascio di prove dell'origine è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. b e 1^{bis}

¹ Chiunque richiede, allestisce o commissiona una prova dell'origine deve:

- b. conservare per tre anni i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell'origine; sono fatti salvi termini di conservazione più lunghi secondo le basi giuridiche di cui all'articolo 1.

^{1bis} I termini di conservazione valevoli per i giustificativi delle indicazioni relative alle prove dell'origine si applicano anche ai giustificativi delle indicazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori di cui all'articolo 4 lettera f.

Art. 19 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- c. non adempie l'obbligo di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettera b e 1^{bis};

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2014.

7 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 946.32

